

(N. 824)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 GENNAIO 1960

Nuove norme sull'uso delle divise uniformi da parte del personale subalterno dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — La spesa per le divise del personale subalterno dell'Amministrazione postale telegrafica, ai sensi del regio decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, viene attualmente sostenuta per metà dal personale interessato e per metà dall'Amministrazione stessa.

Negli ultimi anni si è manifestata, tra il personale tenuto ad indossare la divisa, una viva agitazione tendente a riversare sull'Amministrazione l'onere della spesa, se non totalmente, almeno nella maggior parte.

Il mio Ministero, ben consapevole della necessità di non aggravare, nei limiti del possibile, la già pesante situazione finanziaria, e, d'altra parte, nell'intento di venire incontro ai desideri e alle richieste del personale, non prive di fondamento, ha profondamente studiato la questione ed ha ritenuto di potere trovare

una soluzione del problema, con un equo contenimento delle due tendenze, nella concessione di premi al personale che riesca a mantenere in decoroso stato di conservazione la divisa uniforme per un tempo superiore a quello prescritto.

Tali premi sono stati fissati nella misura equivalente ad un sesto del costo complessivo della divisa dopo il primo anno di maggiore durata, e a due ulteriori sestimi dopo il secondo anno. In tal modo, qualora il personale riesca, con la sua diligenza, a conservare la divisa per quattro anni, verrà rimborsato dell'intero costo di essa, avendo fruito del contributo dell'Amministrazione pari alla metà del costo stesso nei due anni di durata prescritta, ed ottenendo premi per un ammontare pari a tre sestimi del costo nei due anni di durata supplementare.

L'Amministrazione, dal canto suo, non viene

a subire alcuna perdita, in quanto l'ammontare massimo dei premi pagati (tre sestimi del costo della divisa) sarà pari al contributo della metà che avrebbe dovuto pagare qualora l'agente avesse dovuto essere fornita una nuova

uniforme allo scadere dei due anni regolamentari.

Ho pertanto predisposto l'unito disegno di legge, che sottopongo al vostro esame ed approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 6 del decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, è modificato come segue:

*Art. 6.* — Gli agenti obbligati all'uso della divisa, potranno prelevare capi di vestiario pel cui acquisto lo Stato abbia contribuito, in misura di due camiciotti, per ogni anno; di due berretti, di una divisa estiva, di una divisa invernale, di un mantello, di quattro camicie e di due cravatte per ogni due anni.

Ogni maggiore prelevamento, se consentito dall'Amministrazione, resta a completo carico dell'interessato, e importa l'aumento delle ritenute mensili nella misura che verrà fissata dall'Amministrazione stessa.

Al personale che, oltre il termine di due anni considerato nel primo comma del presente articolo, abbia saputo mantenere in decoroso uso, a esclusivo giudizio dell'Amministrazione i berretti, la divisa estiva, la divisa invernale, il mantello, le camicie e le cravatte, senza alcun maggiore prelevamento, sono conferiti premi in danaro, scomputabili sulle quote a carico degli interessati, nelle seguenti misure:

1° un sesto del costo complessivo dei capi di vestiario sopra indicati, per il terzo anno compiuto dall'ultimo prelevamento;

2° due ulteriori sestimi del costo complessivo predetto, per il quarto anno compiuto dopo l'ultimo prelevamento.